

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 670)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 800.000.000 al capitolo n. 52 (Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc., spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc.) dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64, onde provvedere al-

l'acquisto del vaccino antipoliomielitico orale per l'attuazione della profilassi della poliomielite.

All'integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, concernente il prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 4 maggio 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1422;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 800 milioni che si iscrivono al capitolo n. 52 « Spese per i provvedimenti contro le epidemie e le epidemie da cause infettive, eccetera, spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, eccetera » dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1964.

## SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

MORO - COLOMBO